

**REPUBBLICA DEL PANAMA****Legge 11 marzo 1904, che proibisce l'immigrazione  
dei Cinesi, dei Turchi e dei Siriaci.**

La Convenzione nazionale della Repubblica del Panama ha approvato, l'11 marzo 1904, una legge che proibisce l'immigrazione dei Cinesi, dei Turchi e dei Siriaci nel territorio della Repubblica e determina le condizioni per la permanenza nello Stato degli stranieri di quelle nazionalità che già vi risiedono.

Segue la traduzione della legge.

**Legge 11 marzo 1904, relativa all'immigrazione e alla residenza  
dei Cinesi, dei Turchi e dei Siriaci.**

**Art. 1.** A datare dalla pubblicazione della presente legge, sarà proibita l'immigrazione dei Cinesi, dei Turchi e dei Siriaci nel territorio della Repubblica.

**Art. 2.** Le Compagnie di navigazione, le Imprese di qualsiasi genere o i privati che, 30 giorni dopo la promulgazione della presente legge, introducano nel territorio della Repubblica immigranti delle nazionalità indicate nell'articolo 1°, pagheranno una multa, per ogni immigrante introdotto, di 200 *pesos* in moneta corrente e saranno tenute a riportare a loro spese le dette persone al luogo di provenienza. Se 8 giorni dopo la loro introduzione, non abbiano provveduto a trasportarle al luogo di provenienza, o ad altro luogo fuori dello Stato, pagheranno una multa addizionale di 500 *pesos* in moneta corrente, per ciascun individuo, senza che questa multa li esima dall'obbligo di portar fuori della Repubblica gli immigranti introdotti.

**Art. 3.** I Cinesi, i Turchi e i Siriaci domiciliati presentemente nella Repubblica, che desiderino continuare a vivere con le loro famiglie nel luogo di loro attuale residenza, avranno diritto di rimanere nella Repubblica, a condizione che vi abbiano proprietà immobiliari, possedimenti agricoli o industriali, o una occupazione lecita conosciuta.

I Cinesi, i Turchi e i Siriaci, non compresi in alcuno dei casi di cui al precedente articolo, saranno espulsi dal territorio della Repubblica, dopo che sia stato provato che essi non si trovano nelle condizioni volute per rimanervi, a datare dal trentesimo giorno dalla sanzione della presente legge, in seguito a formale notificazione di sfratto.

Art. 4. Perchè i Cinesi, i Turchi e i Siriaci residenti nella Repubblica possano usufruire della facoltà loro concessa dalla prima parte dell'articolo 3, è necessario che si presentino alla prima autorità politica del luogo nel quale risiedono, per iscriversi in un apposito registro, che sarà istituito per l'esecuzione di detta disposizione e di quelle altre che venissero emanate dal potere esecutivo nel regolamento della presente legge.

Art. 5. Gli stranieri, di cui tratta l'articolo 1° della presente legge, che venissero nel territorio della Repubblica di passaggio per altri paesi, saranno considerati come di transito e obbligati dalla prima autorità politica del porto o del luogo di arrivo a proseguire per la loro destinazione entro il termine, più breve possibile, che sarà loro indicato.

Per gli effetti del presente articolo, il Capitano del porto, o, in sua assenza, l'Ispettore di polizia del luogo, esigerà dai capitani delle navi la dichiarazione degli individui di transito che abbiano a bordo; e, insieme a questa dichiarazione, dovranno presentare i detti individui all'autorità politica rispettiva, affinchè possa darsi esecuzione alla presente disposizione. Gli stessi individui transitanti saranno tenuti a dichiarare la propria qualità innanzi all'Ispettore di polizia, ove ne fossero richiesti, perchè possa applicarsi la prescrizione contenuta nella prima parte del presente articolo.

Art. 6. Ai capitani delle navi che non si attengano alla disposizione dell'articolo precedente, sarà inflitta una multa non inferiore ai 100 *pesos* in moneta legale per ciascun individuo.

Art. 7. Nel novero delle persone alle quali si riferisce la presente legge non s'intenderanno compresi gli ufficiali diplomatici e consolari dei Governi cinese e turco, le cui credenziali saranno sufficienti per permettere loro l'ingresso nella Repubblica del Panama o la loro permanenza in essa, definitiva o transitoria, secondo i casi.